

COMUNE DI SANDRIGO

Provincia di Vicenza

CANONE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE

*Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione
n. 60 del 16 luglio 1998*

e modificato con atto n. 30 del 24 marzo 1999

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come previsto dall'art. 63 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446.

Art. 2 – Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni sia permanenti che temporanee di strade ed aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché i tratti gravati da servitù di pubblico passaggio, quando la stessa si sia regolarmente costituita.
2. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, finestre sporgenti e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile per le occupazioni in occasione di lavori aventi carattere edilizio, di cui il Comune sia committente, sull'area concessa per i lavori stessi alla ditta esecutrice; per ragioni di pubblico interesse non si applica alle occupazioni con passi carrabili e, per l'irrelevanza del sacrificio imposto alla collettività, alle occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici, nonché commerciali o direzionali.

Art. 3 – Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 4 – Distinzione delle occupazioni.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, *aventi durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni*;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;
2. *Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore. Si considerano, comunque, temporanee le occupazioni fatte senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.*

Art. 5 – Autorizzazioni e concessioni: modalità

1. Le richieste, per il rilascio di concessioni e autorizzazioni, vanno presentate al Sindaco su carta resa legale, quindi esaminate dai singoli uffici competenti per settore.

2. Le richieste che hanno per oggetto le occupazioni temporanee, dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. L'Amministrazione ha l'obbligo di dare una risposta entro i predetti 20 giorni o comunque prima dell'inizio dell'occupazione medesima.
3. Nei casi di comprovata urgenza le domande potranno essere presentate fino a tre giorni lavorativi precedenti l'inizio dell'occupazione e dovranno essere evase in tre giorni.
4. Esse devono contenere i seguenti elementi di identificazione:
 - a) dati anagrafici e fiscali del richiedente,
 - b) luogo e superficie da occupare,
 - c) periodo dell'occupazione,
 - d) motivo della richiesta.
5. Per le concessioni aventi carattere edilizio, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento comunale, ove esistente.

Art. 6 –Interventi non soggetti a concessione preventiva per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Non sono soggette a preventiva concessione, purchè non previsto in singoli casi da norme speciali, le seguenti occupazioni:
 - a – interventi di assoluta necessità ed urgenza, disposti dal Sindaco per la tutela della pubblica incolumità e nei limiti necessari a tale finalità;
 - b – la realizzazione di occupazioni di assoluta necessità ed urgenza, anche non ordinate dal Sindaco, volte al fine di evitare un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nei limiti a ciò necessari e a norma del codice della strada;
2. Per le modalità:
 - tali occupazioni sono eseguite sotto la personale responsabilità del proprietario o del possessore ad ogni titolo, dell'assuntore e dell'eventuale direttore dei lavori;
 - è fatto obbligo alle predette persone, contestualmente all'inizio dell'occupazione, di darne immediata e dettagliata comunicazione al Sindaco, anche con preavviso telegrafico o altro mezzo idoneo a tal fine;
 - entro cinque giorni dall'occupazione, chiunque sia interessato, dovrà richiedere la concessione dell'occupazione così come previsto dal presente regolamento.
3. *La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 20 del presente regolamento per le occupazioni abusive.*

Art. 7 – Applicazione del canone.

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Il canone per le occupazioni temporanee è calcolato per giorni di occupazione non frazionabile in ore.

3. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Nel caso di autorizzazioni per occupazioni temporanee episodiche, durante il mercato settimanale, fiere o particolari manifestazioni od altre occasioni, lo spazio occupato si intende convenzionalmente determinato in 40 mq.
5. Per le occupazioni temporanee ad uso cantiere fino a mq. 80 e di durata inferiore a cinque giorni ciascuna, reiterate nel corso dell'anno, per lavori di impianti di pubblici servizi, potrà procedersi alla determinazione di un canone annuo forfetario mediante convenzione, fermo restando che l'occupazione è subordinata al rilascio della prescritta autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Art. 8 – Prescrizioni per le occupazioni

1. Le concessioni sono a titolo personale e valgono solo per la località, la durata e gli scopi per i quali sono state rilasciate.
2. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

CAPO II

NORME PER L'OCCUPAZIONE E LO SGOMBERO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 9 – Disciplina, condizioni e obblighi per l'occupazione

1. Il concessionario è tenuto ad occupare in continuità il suolo nei giorni indicati nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore comunicate con tempestività; in caso diverso, il Comune concedente è libero di destinare l'area ad altri scopi, senza obbligo di restituzione delle somme riscosse in relazione alla concessione.
2. Il concessionario deve altresì curare la nettezza del suolo occupato; alla scadenza della concessione, deve restituire l'area e le adiacenze nelle stesse condizioni in cui l'ha trovata e comunque in condizioni di immediata nuova utilizzazione. A tal fine il concessionario può avvalersi di ditta specializzata.
3. Gli utenti dei posteggi devono denunciare per iscritto all'Amministrazione comunale gli eventuali danni arrecati al suolo, ai manufatti o alle piantagioni, e sono tenuti a risarcire il Comune dei danni stessi; salvo eventuale procedimento a termine di legge e di regolamento.
4. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico non autorizza il titolare anche all'esercizio di attività per le quali sia prescritta apposita licenza, autorizzazione o permesso.
5. L'anticipata cessazione, la rinuncia alla concessione e la parziale utilizzazione dell'area non costituiscono titolo di rimborso di somme pagate dal concessionario.

CAPO III

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO

Art. 10 – Condizioni e prescrizioni preliminari

1. L'occupazione del sottosuolo è condizionata ad apposito atto di concessione in cui sono specificate le modalità da osservarsi dal concessionario, pena la decadenza dal diritto.

Art. 11 – Revoca

1. Le concessioni di occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi ed in caso di pubblico interesse. In tale caso, la revoca della concessione dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non usufruibile dal concessionario, fatti salvi i casi di revocabilità previsti al successivo art. 13, che non danno luogo ad alcuna restituzione di somme pagate.

CAPO IV

REVOCA DELLE CONCESSIONI E RIMOZIONE COATTIVA

Art. 12 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono revocabili in qualsiasi momento a discrezione dell'Amministrazione concedente.
2. Il provvedimento di revoca non è sindacabile.
3. La durata di eventuali concessioni speciali, aventi carattere pluriennale, è disciplinata da apposito atto.

Art. 13 – Casi di revocabilità

1. Qualsiasi concessione sarà, in ogni caso, revocata:
 - a) per inosservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti comunali emanati o da emanarsi;
 - b) per mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite; la revoca avverrà dopo il primo sollecito rimasto inevaso;
 - c) per recidività in violazioni alle norme che disciplinano l'attività esercitata dal concessionario, che siano imputabili allo stesso o a suoi dipendenti o incaricati;
 - d) per cessione a terzi dell'uso dello spazio, da parte del concessionario;
 - e) per mancata conservazione del posteggio, o per danni arrecati alla proprietà comunale;
 - f) per necessità di pubblici servizi.
2. Il relativo provvedimento è adottato con ordinanza emessa dal Sindaco. In essa saranno disciplinate anche le modalità dell'eventuale, conseguente sgombero del suolo. Ogni spesa sarà posta a carico dell'occupante.

Art. 14 – Occupazioni arbitrarie

1. Le occupazioni arbitrarie del suolo pubblico vengono rimosse, a cura e spese dell'occupante, su semplice intimazione di agenti della Polizia Municipale, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste a carico dei contravventori dalle norme del presente e degli altri regolamenti comunali e del pagamento del canone di occupazione.

CAPO V

APPLICAZIONE E GRADUAZIONE DEL CANONE

Art. 15 – Criteri per la determinazione del canone e tariffe

1. Le occupazioni di suolo pubblico, a carattere permanente o temporaneo, sono soggette al pagamento del canone, stabilito nelle misure di tariffa base, indicate negli allegati prospetti riassuntivi che formano parte integrante del presente Regolamento, moltiplicate per il valore di cui al successivo comma due.
2. Il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione è il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione, non inferiore a 0,001 né superiore a 2, per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa ed è determinato come segue:

N.	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I° CATEGORIA COEFFICIENTI	II° CATEGORIA COEFF.	III° CATEGORIA COEFF.
1	Occupazione suolo da parte dei privati cittadini	1	1	1
2	Occupazione connessa ad attività economica	2	2	2
3	Spazi sovrastanti e sottostanti	1	1	1
4	Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	1	1	1
5	Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi	0,1	0,1	0,1
6	Occupazioni in occasione di manifestazioni con patrocinio comunale ovvero di manifestazioni inserite nel calendario annuale tenuto presso la Pro - Loco	0,01	0,01	0,01
7	Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,5	0,5	0,5
8	Installazioni, di regola temporanee, di attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1,5	1,5	1,5

3. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:
 - a) per le occupazioni permanenti la misura di tariffa base di cui all'allegato prospetto va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella del precedente comma due; l'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari ($T_b \times \text{Coeff.} \times m_q \text{ o } m_l$);
 - b) per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone è quella annuale, come determinata alla lettera a);
 - c) per le occupazioni temporanee la misura di tariffa base di cui all'allegato prospetto va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella del precedente comma due; l'importo così ottenuto va diviso per 365 e successivamente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari, determinando in tal modo il canone a giorno, che sarà poi definito con riferimento alla durata dell'occupazione ($T_b \times \text{Coeff.} \times \text{gg}/365 \times m_q \text{ o } m_l$).

4. Il canone per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto di aziende erogatrici di pubblici servizi è ridotto al 50% se riferito ad attività strumentali. In sede di prima applicazione il canone è determinato secondo il criterio previsto dal 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97.
5. Per il mercato settimanale, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computata ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

Art. 16 – Graduazione del canone

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in tre categorie, il cui elenco fa parte integrante del presente regolamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Pagamento, rateizzazione, riscossione coattiva del canone

1. Il rilascio della concessione è condizionato al pagamento del canone da effettuarsi mediante versamento con bollettino di conto corrente postale, oppure direttamente alla Tesoreria Comunale od altri eventuali mezzi di pagamento che saranno previsti in futuro.
2. Per le annualità successive, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo, con le modalità medesime.
3. Per importi superiori a lire cinquecentomila è ammessa su richiesta la rateizzazione fino a quattro rate bimestrali.
4. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione del mercato settimanale, delle fiere annuali e di manifestazioni occasionali, il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento diretto al personale incaricato della vigilanza, che rilascerà apposita ricevuta.
5. La riscossione coattiva avverrà nei modi previsti per le entrate patrimoniali del Comune.
6. *Nei casi di subentro nella conduzione di un pubblico esercizio, il subentrante non è tenuto ad alcun versamento per l'occupazione temporanea di spazio pubblico con tavoli e sedie, quando il canone sia già stato corrisposto dal precedente gestore.*
7. *L'importo minimo per applicare il canone di occupazione permanente e temporanea è pari a L. 5.000.-.*

Art. 18 – Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 15 del presente regolamento, è ridotto:
 - per le occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali ed istituzionali, del 90%
 - per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni con patrocinio comunale del 95%

Art. 19 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'occupazione del suolo pubblico ed il controllo sull'avvenuto pagamento del canone sono di competenza del Comando di Polizia Municipale del Comune.

Art. 20 – Sanzioni

1. *Per le occupazioni abusive l'occupante è soggetto al pagamento di una indennità pari al canone previsto per le occupazioni temporanee o permanenti della medesima natura, maggiorato del 30%.*
2. *In caso di occupazione abusiva, oltre all'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari alla somma prevista dal precedente comma per indennità.*
3. *Per ogni altra violazione delle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari alla somma prevista per indennità dal precedente comma uno.*
4. *Le sanzioni saranno contestate ed irrogate dal Settore Tributi.*

5. *E' previsto il pagamento della somma irrogata nella misura ridotta ad un terzo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione agli interessati degli estremi delle violazioni e delle sanzioni.*
6. *L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.*
7. *In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui ai commi precedenti. Tutti gli occupanti abusivi, restando fermo l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'Ente.*

Art. 21 – Abrogazione di norme

1. Tutte le disposizioni comunali in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento si intendono abrogate alla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 21/bis Disciplina transitoria

1. *Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.*
2. *Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.*

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua adozione.

TARIFFE

Gli importi tariffari per le singole tipologie di occupazione permanente e temporanea sono indicati nei seguenti prospetti:

TARIFFE BASE C.O.S.A.P. PERMANENTE ANNO 1999

N.	TIPO OCCUPAZIONE	TARIFFE BASE PER CATEGORIA IN LIRE		
		PRIMA	SECONDA	TERZA
1	Occupazione del suolo	Lire 50.000	Lire 40.000	Lire 28.000
2	Sottosuolo e soprassuolo	Lire 22.000	Lire 14.000	Lire 10.000
3	Cavi, condutture e linee elettriche	Lire 350	Lire 250	Lire 180

TARIFFE C.O.S.A.P. TEMPORANEA ANNO 1999

Si applica la tariffa in ragione di 1/365 rispetto a quanto previsto per le tipologie del C.O.S.A.P. – PERMANENTE non frazionabile in ore.

Anche per le occupazioni temporanee la tariffa base va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica, secondo quanto disposto dall'art. 15 del presente regolamento.

COMUNE DI SANDRIGO

Provincia di Vicenza

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA PRIMA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P.

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Piazza	Capoluogo	Piazza Giacomo Matteotti
2	Piazza	Capoluogo	Piazza Giacomo Zanella
3	Piazza	Capoluogo	Piazza Giuseppe Garibaldi
4	Piazza	Capoluogo	Piazza Guglielmo Marconi
5	Piazza	Capoluogo	Piazza Guglielmo Zannini
6	Piazza	Capoluogo	Piazza S.S. Filippo e Giacomo
7	Piazza	Capoluogo	Piazza Vittorio Emanuele
8	Strada	Capoluogo	Via Alberetto
9	Strada	Capoluogo	Via Are
10	Strada	Capoluogo	Via Brega
11	Strada	Capoluogo	Via Giangiorgio Trissino (fino alla S.S. 248)
12	Strada	Capoluogo	Via Girardina
13	Strada	Capoluogo	Via IV Novembre
14	Strada	Capoluogo	Via Monsignor Giuseppe Arena
15	Strada	Capoluogo	Via Pietro Roy
16	Strada	Capoluogo	Via Roma
17	Strada	Capoluogo	Via San Gaetano (fino alla Casa di Riposo)
18	Strada	Capoluogo	Via San Lorenzo
19	Strada	Capoluogo	Via Sebastiano Tecchio
20	Strada	Capoluogo	Via XXV Aprile (fino S.S. 248)
21	Strada	Capoluogo	Viale Ippodromo
22	Strada	Capoluogo	Vicolo dei Calderai

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA SECONDA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P.**

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Strada	Capoluogo	Via Alessandro Volta
2	Strada	Capoluogo	Via Andretto Attilio
3	Strada	Capoluogo	Via Antonio Meucci
4	Strada	Capoluogo	Via Antonio Pigafetta
5	Strada	Capoluogo	Via Astichello
6	Strada	Capoluogo	Via Azzone Sesso
7	Strada	Capoluogo	Via Bacchiglione
8	Strada	Capoluogo	Via Balcinelle
9	Strada	Capoluogo	Via Bassano
10	Strada	Capoluogo	Via Brenta
11	Strada	Capoluogo	Via del Capitello
12	Strada	Capoluogo	Viale Giacomo Chilesotti
13	Strada	Capoluogo	Via Cristoforo Colombo
14	Strada	Capoluogo	Via Corbole
15	Strada	Capoluogo	Via Cornera
16	Strada	Capoluogo	Via Dante Alighieri
17	Strada	Capoluogo	Via Domenico Pittarini
18	Strada	Capoluogo	Via Emilio Segrè
19	Strada	Capoluogo	Via Enrico Fermi
20	Strada	Capoluogo	Via Europa
21	Strada	Capoluogo	Via Fedele Lampertico
22	Strada	Capoluogo	Via Galileo Galilei
23	Strada	Capoluogo	Via Giangiorgio Trissino (dalla S.S. 248 verso nord)
24	Strada	Capoluogo	Via Giosuè Carducci
25	Strada	Capoluogo	Via Giovanni Pascoli
26	Strada	Capoluogo	Via Giuseppe Verdi
27	Strada	Capoluogo	Via Isonzo
28	Strada	Capoluogo	Via Leonardo da Vinci
29	Strada	Capoluogo	Via Luigi Galvani
30	Strada	Capoluogo	Via Monsignor Bortolo Gasparotto
31	Strada	Capoluogo	Via Monsignor Romero
32	Strada	Capoluogo	Via Ognissanti
33	Strada	Capoluogo	Via Paolo Lioy
34	Strada	Capoluogo	Via Papa Giovanni
35	Strada	Capoluogo	Viale Pasubio
36	Strada	Capoluogo	Via Pietro Galletto
37	Strada	Capoluogo	Via Pozza
38	Strada	Capoluogo	Via Rivana
39	Strada	Capoluogo	Via San Francesco di Paola
40	Strada	Capoluogo	Via San Gaetano (dalla Casa di Riposo in avanti)
41	Strada	Capoluogo	Via Sant'Agata
42	Strada	Capoluogo	Via Seriola
43	Strada	Capoluogo	Via Tagliamento
44	Strada	Capoluogo	Via Vegre
45	Strada	Capoluogo	Via XXV Aprile (dalla S.S. 248 verso nord)

46	Strada	Capoluogo	Viale Aldo Moro
47	Strada	Capoluogo	Viale Antonio Fogazzaro
48	Strada	Capoluogo	Viale Giovanni Carli
49	Strada	Capoluogo	Vicolo Primo Maggio
50	Strada	Frazione Ancignano	Via Chiesa Ancignano (nucleo storico)
51	Strada	Frazione Lupia	Via Chiesa Lupia (fino all'Asilo Infantile)
52	Strada	Frazione Lupia	Viale Mocenigo (fino alla Casa Canonica)
53	Strada	Frazione Lupia	Via Mulino (fino al civico n. 11)

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA TERZA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P.**

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Strada	Capoluogo	Strada dell'Albereria
2	Strada	Capoluogo	Strada delle Agoste
3	Strada	Capoluogo	Strada delle Buse
4	Strada	Capoluogo	Strada delle Longasole
5	Strada	Capoluogo	Via Agosta
6	Strada	Capoluogo	Via Andrea Dal Toso
7	Strada	Capoluogo	Via Ascaria
8	Strada	Capoluogo	Via Astico Sandrigo
9	Strada	Capoluogo	Via Bartolomeo Montagna
10	Strada	Capoluogo	Via Camazzane
11	Strada	Capoluogo	Via Campialti
12	Strada	Capoluogo	Via Cima da Conegliano
13	Strada	Capoluogo	Via del Rossin
14	Strada	Capoluogo	Via del Rovere
15	Strada	Capoluogo	Via delle Fratte
16	Strada	Capoluogo	Via Gian Battista Tiepolo
17	Strada	Capoluogo	Via Giovanni Battista Gasparini
18	Strada	Capoluogo	Via Granezza
19	Strada	Capoluogo	Via Jacopo da Ponte
20	Strada	Capoluogo	Via Marosticana
21	Strada	Capoluogo	Via Masona
22	Strada	Capoluogo	Via Monte Cengio
23	Strada	Capoluogo	Via Monte Ortigara
24	Strada	Capoluogo	Via Montello
25	Strada	Capoluogo	Via Palmirona
26	Strada	Capoluogo	Via Palù
27	Strada	Capoluogo	Via Paolo Veronese
28	Strada	Capoluogo	Via Piantalunga
29	Strada	Capoluogo	Via Priaforà
30	Strada	Capoluogo	Via Romana
31	Strada	Capoluogo	Via Termini
32	Strada	Capoluogo	Via Tugurio
33	Strada	Frazione Ancignano	Via delle Fontane
34	Strada	Frazione Ancignano	Via Melette
35	Strada	Frazione Ancignano	Strada Cadore
36	Strada	Frazione Lupia	Via Astico Lupia
37	Strada	Frazione Lupia	Via Casoni Lupia
38	Strada	Frazione Lupia	Via Dindarello
39	Strada	Frazione Lupia	Via Lupiola
40	Strada	Frazione Lupia	Via Santa Cristina
41	Strada	Frazione Lupia	Via Tesina Lupia
42	Strada	Frazione Lupia	Via Tezze Lupia
43	Strada	Frazione Lupia	Viale Mocenigo (dalla Casa Canonica)